



**Comune di Aosta  
Servizio Sport e Manifestazioni  
Ufficio Sport**

CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO TEMPORANEO DELLA GESTIONE DELLO STADIO  
COMUNALE DEL GHIACCIO, DELL'ANNESSO BAR/RISTORANTE E DELLE RELATIVE  
PERTINENZE SITO IN AOSTA, CORSO LANCIERI DI AOSTA 47.

CIG n. 98513631ED

**Premessa**

*Costituisce oggetto della presente convenzione l'affidamento temporaneo della gestione dello stadio comunale del ghiaccio, dell'annesso bar/ristorante e delle relative pertinenze sito in Aosta, Corso Lancieri di Aosta n. 47.*

*Si specificano, di seguito, le prescrizioni, le condizioni e le clausole d'ordine tecnico, economico-finanziario e contabile, che regoleranno il rapporto con il soggetto affidatario.*

*L'affidatario, nello specifico, dovrà curare l'uso pubblico dell'impianto nei modi specificati dalla presente Convenzione.*

# CONVENZIONE

TRA IL COMUNE DI AOSTA

E

LA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA

ART ON ICE AOSTA

PER L'AFFIDAMENTO TEMPORANEO DELLA GESTIONE DELLO STADIO  
COMUNALE DEL GHIACCIO, DELL'ANNESSO BAR/RISTORANTE

E DELLE RELATIVE PERTINENZE

SITO IN AOSTA, CORSO LANCIERI DI AOSTA 47

L'anno duemila ....., addì ....., del mese di ....., presso il Civico Palazzo,

TRA

Il Comune di Aosta, con sede in Piazza Chanoux n. 1, codice fiscale n. 00120680079, in persona de\_ Dott.ssa Annamaria Tambini – Dirigente dell'Area A5, presso la cui sede è domiciliat\_ per ragioni d'ufficio – che interviene, ai fini del presente atto, a nome, per conto ed in rappresentanza del Comune predetto e non in proprio, ai sensi dell'art. 56, comma 8 dello "Statuto comunale" (approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 110 del 27.06.2001 e s.m.i.) nonché in virtù del decreto del Sindaco n. 19 del 28.06.2021, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 25.05.2023 e successiva determinazione dirigenziale n. \_ del \_\_\_\_\_

E

Il Il sig. Massimo INDELICATO, nato ad Aosta il 10.11.1971, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società "ART ON ICE AOSTA — SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA" con sede in Aosta - corso Lancieri di Aosta n. 47, C.F. e P.I. 01174290070, domiciliato per la carica presso la sede della società stessa, come risulta dalla visura prot. n. .... emessa in data ..... tramite estrazione dall'Archivio ufficiale delle CCIAA (agli atti di questo Comune).

## PREMESSO CHE

- con provvedimento n. 73 del 25/05/2023, la Giunta Comunale ha deliberato di affidare la gestione dello stadio comunale del ghiaccio, dell'annesso bar/ristorante e delle relative pertinenze, sito in Aosta - Corso Lancieri di Aosta n. 47, esplicitando in detta sede gli indirizzi procedurali e le condizioni generali di affidamento dello stesso ai sensi dell'art. 90, comma 25 della Legge n. 289/2002 (Legge Finanziaria 2003) e dell'art. 10 L.R. Vda n.18/2006;
- con successivo provvedimento n. .... del ..... il Dirigente del Servizio Manifestazioni e Sport – Ufficio Sport ha formalizzato, fatto seguito a contrattazione, l'affidamento dello stadio comunale del ghiaccio, dell'annesso bar/ristorante e delle relative pertinenze, sito in Aosta - Corso Lancieri di Aosta n. 47,

Timbro e firma per presa visione ed accettazione: \_\_\_\_\_

approvando la presente convenzione redatta per regolamentare i rapporti tra le parti e sottoscritta da ART ON ICE AOSTA per accettazione preventiva dell'articolato ivi previsto;

- con il presente atto il Comune di Aosta (di seguito indicato come "Comune") e la Società Consortile a Responsabilità Limitata Art on Ice Aosta (di seguito indicato come "Gestore"), intendono regolare i propri rapporti connessi e/o derivanti dall'affidamento dello Stadio comunale del ghiaccio, dell'annesso bar/ristorante e delle relative pertinenze, sito in Aosta - Corso Lancieri di Aosta n. 47 (di seguito indicato come "Impianto").

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

### **Articolo 1**

#### **OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO**

1. Il Comune di Aosta concede al Gestore, a titolo oneroso, la gestione e la conduzione dell'Impianto situato in Aosta, al civico n. 47 di Corso Lancieri di Aosta, alle condizioni specificate nella presente convenzione, con la quale vengono definiti i reciproci impegni assunti dalle parti, che potranno essere integrati e/o modificati alla luce dei nuovi bisogni emersi.

2. Il Comune è proprietario dell'edificio e delle sue pertinenze entro l'area in concessione al momento della stipulazione del presente atto e, al fine di identificare le proprietà in argomento, si descrive come segue la composizione dell'Impianto:

#### **PIANO TERRA**

1. pista ghiaccio
2. atrio
3. cassa
4. noleggio pattini
5. guardaroba
6. deposito attrezzi
7. palestra
8. servizi igienici pubblico uomini lato ovest
9. servizi igienici pubblico donne lato ovest
10. servizi igienici pubblico disabili lato ovest
11. sala riunioni
12. buvette
13. servizi igienici pubblico uomini lato est
14. servizi igienici pubblico donne lato est
15. ufficio
16. servizi igienici di servizio
17. spogliatoio arbitri con servizi igienici annessi
18. locale a disposizione
19. centrali termiche (2)
20. spogliatoi atleti (4) con annessi servizi
21. depositi (locale lato nord - locale lato sud – griglie di stanziamento sotto tribuna)
22. infermeria
23. servizi igienici pubblico uomini sotto tribuna
24. servizi igienici pubblico donne sotto tribuna
25. locale rasa ghiaccio

## PIANO PRIMO

1. gradonate distinti
2. gradonate popolari
3. percorsi di smistamento (comprese uscite di emergenza)
4. cucina
5. bar ristoro
6. stallo disabili
7. sala regia luci e musica
8. sala radio e televisione
9. servizi igienici pubblico uomini
10. servizi igienici pubblico donne
11. servizi igienici pubblico disabili
12. sala giornalisti
13. sala stampa

## ZONA ESTERNA

1. verde circostante delimitato da recinzione
2. parcheggio frontale antistante l'entrata dell'impianto (uso non esclusivo)
3. centrale produzione del ghiaccio

3 Il patrimonio comunale che viene concesso in gestione è costituito da immobili, impianti di servizio, impianti tecnologici, arredi ed attrezzature, facenti parte dell'Impianto e descritti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovavano nel verbale originariamente redatto in data 21 dicembre 2012 dagli uffici competenti in contraddittorio con la parte interessata, fatto, sul punto, complessivo riferimento al successivo articolo 25

4. Nello specifico, e per quanto eventualmente omesso, l'Impianto è costituito dalle strutture indicate nella planimetria allegata alla presente convenzione (**ALL. 1**).

### **Articolo 2**

#### **DURATA DELL'AFFIDAMENTO**

1. La durata dell'affidamento decorre a far data dal 1° luglio 2023, ovvero dalla stipulazione del contratto, anche in esecuzione anticipata, e sino al termine massimo del 31 dicembre 2026 al fine di preservare il regolare funzionamento della struttura con i servizi ivi espletati nel contesto maturato nelle more della costruzione del nuovo palazzetto del ghiaccio, con possibilità di risoluzione anticipata del contratto di concessione previo preavviso di almeno 3 mesi in relazione all'ultimazione del nuovo Palaghiaccio in esito alla procedura di PPP ad oggi in corso.

2. La concessione potrà cessare comunque ed eventualmente, in caso di disdetta anticipata di una delle parti, da inviarsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC, con preavviso di almeno 3 (tre) mesi. Al termine fissato, il rapporto cesserà invece senza obbligo di formale disdetta.

### **Articolo 3**

#### **AVVIO DELLA GESTIONE**

1. In ragione del fatto che l'impianto è già nella disponibilità del Gestore, l'avvio della gestione avverrà, subordinatamente, come sopra, alla stipulazione del contratto di affidamento temporaneo ovvero, ove ne sussistano i presupposti, mediante esecuzione anticipata del contratto, in pendenza di sottoscrizione dello stesso, alle condizioni e con le garanzie prestabilite dalla presente convenzione, sottoscritta per accettazione preventiva.

Timbro e firma per presa visione ed accettazione: \_\_\_\_\_

2. Per l'avvio della gestione il Gestore dovrà comunicare formalmente al Comune la nomina del Responsabile della sicurezza con riferimento al successivo articolo 13 (adempimenti Decreto del Ministro dell'Interno 16.03.1996 e successive modificazioni ed integrazioni – vedi, da ultimo, Decreto del Ministero dell'Interno 6 giugno 2005 recante norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi) e disporre delle polizze di cui all'articolo 23, in aggiunta alla costituzione della garanzia fideiussoria di cui all'articolo 24. Ai fini della gestione dell'Impianto, il Gestore assume inoltre la funzione e gli obblighi del "Datore di lavoro" previsti dal D. Lgs. n. 81/2008.

#### **Articolo 4** PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO

1. Formano parte integrante del contratto, ancorché non materialmente allegati al medesimo, la presente convenzione, con i relativi allegati (planimetria – **All. 1**), mentre, agli atti dell'Amministrazione, sono documenti correlati al medesimo

- a) il progetto gestionale di dettaglio per la gestione del servizio;
- b) il provvedimento giuntale di indirizzi per mantenere in esercizio il servizio (DG 73/2023);
- c) la nota del Comune di richiesta di attivazione della contrattazione (civ. prot. ....);
- d) la nota del Gestore di conferma della disponibilità all'affidamento (civ. prot. ....);
- e) il provvedimento giuntale pregresso di approvazione di orari e tariffe (DG .....);
- f) il provvedimento dirigenziale di affidamento della concessione temporanea (DD .....).

#### **Articolo 5** DESTINAZIONE D'USO DELL'IMPIANTO

1. Il Gestore si impegna ad assicurare il migliore utilizzo della struttura a favore dell'intera collettività e, al fine di garantire il rispetto del criterio d'imparzialità nell'uso della struttura, a gestire la stessa con le seguenti finalità:

- a fini sportivi, per la fruizione del servizio da parte di tutti gli utenti che pratichino le discipline del ghiaccio, comprese quelle agonistiche, indipendentemente dalla loro eventuale iscrizione ad associazioni e/o società del ghiaccio;
- a fini ludico-ricreativi, per la fruizione del servizio da parte di tutti i cittadini, appassionati, amatori, liberi praticanti, principianti, turisti ed altri;
- a fini sociali, fin dove consentito dalle caratteristiche dell'Impianto, per categorie particolari di utenza (studenti, anziani, diversamente abili, eventuali altre);
- a fini complementari, promozionali, turistici, per l'organizzazione in favore della collettività di eventi (spettacoli, incontri, manifestazioni di varia natura purché compatibili con l'Impianto), anche non esclusivamente attinenti alla pratica delle discipline del ghiaccio.

2. Il Comune ritiene, date le caratteristiche dell'Impianto, che lo stesso possa infatti ospitare, con le cautele del caso, eventi extra sportivi organizzati a cura del Gestore. L'impianto, sotto la responsabilità del Gestore, potrà comunque essere messo a disposizione di soggetti terzi che organizzino manifestazioni a carattere sportivo, ricreativo e culturale.

3. Il Gestore, se richiesto dal Comune, si impegna inoltre a partecipare ad iniziative volte all'utilizzo dell'Impianto a fini turistici.

4. Con particolare riferimento all'attività sportiva, l'uso dell'Impianto deve essere garantito a tutte le società ed associazioni sportive dilettantistiche operanti sul territorio comunale ed affiliate alla F.I.S.G. e a tutti gli eventuali appassionati praticanti, secondo un calendario che concili le diverse esigenze dell'utenza di riferimento.

5. Nello specifico, il Gestore dovrà favorire un utilizzo esteso dell'Impianto garantendo comunque l'accesso e la fruibilità dello stesso a tutte le categorie di utenti.

6. L'Impianto potrà essere messo a disposizione anche di società ed associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla F.I.S.G. che abbiano la propria sede in Valle d'Aosta, con priorità, tuttavia, per quelle aventi sede nel Capoluogo.

7. L'Impianto infine potrà essere utilizzato, ove possibile, da società ed associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla F.I.S.G., che pratichino le discipline del ghiaccio e che provengano da circoscrizioni territoriali esterne alla Regione.

#### **Articolo 6**

#### **PROGETTO GESTIONALE DI DETTAGLIO**

1. Il Gestore è tenuto per la gestione temporanea dell'Impianto alla realizzazione delle previsioni del progetto gestionale di dettaglio, elaborato nel rispetto degli indirizzi di Giunta (DGC 73/3023) e approvato con DGC .....

2. Nel corso della gestione temporanea, d'intesa tra Comune e Gestore, in presenza di particolari e motivate considerazioni di efficienza e di organizzazione del servizio ovvero di ragioni che rispondano alla necessità di adattare le prestazioni fornite dal Gestore rispetto all'evoluzione dei bisogni collettivi e alle mutate esigenze connesse con l'interesse generale e con la necessità di perseguire la soddisfazione dell'utente, sono ammesse modificazioni al suddetto progetto gestionale di dettaglio.

3. Dette modifiche dovranno formare oggetto di trattativa tra le parti e non potranno in ogni caso essere stabilite unilateralmente dal Gestore. In tal caso, le eventuali modificazioni di cui sopra dovranno risultare da atto scritto tra le parti e saranno oggetto di esplicita di accettazione deliberativa da parte della Giunta comunale, secondo procedure disciplinate dal presente articolato.

#### **Articolo 7**

#### **OBBLIGHI DEL GESTORE**

1. Dalla data di decorrenza del contratto (e comunque di disponibilità dell'Impianto) sono a carico del Gestore per tutta la durata della concessione:

- a) il completo funzionamento dell'Impianto, secondo quanto stabilito dal presente atto;
- b) la custodia e la sorveglianza dei beni oggetto della concessione;

- c) la fornitura e la gestione del personale indispensabile a garantire il funzionamento dell’Impianto ed il regolare e sicuro svolgimento dell’attività del ghiaccio provvedendo, se necessario, all’assunzione di personale specializzato e dotato di particolari abilitazioni o diplomi professionali;
- d) l’assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- e) la giornaliera e costante pulizia di tutto l’Impianto, compresi gli spogliatoi, i servizi igienico-sanitari, nonché le rimanenti e relative pertinenze;
- f) la cura del servizio bar/ristorante;
- g) la costituzione delle previste polizze assicurative.

2. Le operazioni di pulizia dell’Impianto dovranno comunque essere svolte in modo da non arrecare disturbo all’utenza pubblica ed intralcio al regolare andamento delle attività sportive.

### **Articolo 8** MANUTENZIONE ORDINARIA

1. Il Gestore è tenuto a custodire l’Impianto con la diligenza del buon padre di famiglia e, più in generale, a curarne la manutenzione ordinaria.

2. Ai fini del presente atto, si intende per manutenzione ordinaria la realizzazione di opere ed interventi di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnici esistenti, purché non comportanti la realizzazione di nuovi locali, né modifiche alla struttura od all’organismo edilizio, in modo da consegnare al Comune, alla scadenza dell’affidamento, l’opera in buone condizioni di conservazione e funzionamento.

3. Il Gestore si impegna infatti a restituire al Comune l’Impianto, al termine della convenzione, in piena efficienza, facendo salvo il deperimento nel tempo dell’immobile, delle eventuali attrezzature, degli eventuali macchinari e degli arredi di proprietà comunale, ciò in relazione allo stato di efficienza constatato in contraddittorio al momento della consegna dell’Impianto e sulla base di apposito inventario delle dotazioni di proprietà comunale messe a disposizione del Gestore, che verrà redatto e sottoscritto dalle parti.

4. Ai fini del presente articolo, il Gestore, in particolare, dovrà:

- a) mantenere costantemente, e secondo le esigenze che si dovessero presentare, le parti sostituibili dell’Impianto (elenco esemplificativo non esaustivo: infissi ed eventuali dispositivi di autochiusura, maniglie, serrature e chiavi, interruttori e prese di corrente non speciali, vetri, rubinetteria, corpi illuminanti completi di tutti gli accessori necessari al funzionamento, soffioni docce, vaschette wc, coprisedili e tazze, piatti doccia, piastrelle scheggiate o fuoriuscite dalla sede, pavimenti o rivestimenti eventualmente danneggiati anche dagli utenti in corso di gestione, eventuali aspiratori, impianti elettronici e sonori in genere, eccetera), nonché i terreni adiacenti concessi e comunque annessi l’Impianto stesso;
- b) levigare la pista a regola d’arte ogniqualvolta si renda necessario per un corretto uso della stessa e, tassativamente, nell’intervallo di tempo che intercorre tra l’attività svolta dal pubblico e l’attività di gara o di allenamento;

- c) provvedere alla tinteggiatura delle pareti adiacenti la pista del ghiaccio fino all'altezza di metri 3 (tre) e provvedere alla tinteggiatura dei rimanenti locali, ove necessario, così come alla tenuta decorosa di tutto l'Impianto, ivi comprese le aree verdi concesse e comunque annesse allo stesso;
  - d) condurre e mantenere ordinariamente gli impianti di competenza, le strutture e le attrezzature fisse e mobili, i complessivi spazi dell'Impianto nel periodo di apertura dello stesso.
5. In deroga alle previsioni di cui alla lettera d) del precedente comma 4, il Comune si fa carico - con le modalità di cui all'articolo 11 - della manutenzione ordinaria delle centrali termiche (impianto di trattamento dell'aria e impianto di riscaldamento) e della centrale di produzione del ghiaccio a servizio della struttura, in vista della loro funzionale conduzione e della particolare complessità del loro funzionamento, così come a complessiva garanzia del patrimonio comunale e dell'investimento operato.
6. Le operazioni di manutenzione dell'Impianto dovranno comunque essere svolte in modo da non arrecare disturbo all'utenza pubblica ed intralcio al regolare andamento delle attività sportive.
7. Si intende in ogni caso aggiunta e sottintesa tutta la manutenzione ordinaria che discende dal complessivo articolato disposto, con particolare riferimento all'articolo 7 ("Obblighi del Gestore"), all'articolo 11 ("Oneri a carico del Gestore") e all'articolo 13 ("Responsabilità del Gestore").

## **Articolo 9**

### **MANUTENZIONE STRAORDINARIA**

1. Gli interventi di manutenzione straordinaria dei beni oggetto della presente concessione sono a carico del Comune, fatta eccezione per gli interventi conseguenti a danni prodotti per incuria e/o imperizia dal personale alle dipendenze del Gestore, da utenti o da terzi.
2. Ai fini del presente atto, si intende per manutenzione straordinaria la realizzazione di opere e di modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti strutturali e non solo dell'Impianto e degli impianti a servizio dello stesso, nonché per realizzare ex novo o integrare i servizi e gli impianti in genere.
3. In tali casi, resta salva la facoltà per il Comune di chiudere l'Impianto, previo avviso al Gestore, per l'esecuzione di lavori di straordinaria manutenzione dando atto che, nell'evenienza, verrà scomputato dal totale del canone dovuto dal Gestore un importo proporzionato al periodo di chiusura dell'Impianto qualora lo stesso periodo di esecuzione dei lavori riguardasse il lasso temporale di apertura contrattualmente sancito.
4. Il Gestore tuttavia dovrà adeguarsi, nella gestione dell'Impianto, alle prevalenti esigenze del Comune in ordine agli interventi di manutenzione straordinaria da quest'ultimo unilateralmente stabiliti. Lo stesso Gestore, in caso di limitazioni nella gestione delle attività dovute ai suddetti interventi manutentivi, che rendano inutilizzabili parti delle strutture e degli impianti o che richiedano la sospensione dei servizi per determinati periodi di tempo, rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso per l'interruzione anche parziale dell'attività.
5. In considerazione degli impegni eventualmente assunti dal Gestore nei confronti dell'utenza per l'uso dell'Impianto, le modalità ed i tempi di esecuzione dei lavori dovranno essere preventivamente concordati con il Gestore e, in ogni caso, i tempi di chiusura dovranno essere quelli strettamente necessari per l'esecuzione dei lavori nel più breve tempo possibile.



**Articolo 10**  
**MODIFICHE DA APPORTARE ALL'IMPIANTO**

1. Non potranno essere apportate modifiche all'Impianto se non a seguito di autorizzazione preventiva da parte del Comune. In tal senso, dunque, nessuna opera, addizione, miglioria o modifica potrà essere apportata alle strutture, agli impianti o alle attrezzature senza il preventivo benestare espresso e scritto del Comune. Il suddetto benestare del Comune non esime il Gestore dall'obbligo di attivare, a propria cura e spese, le procedure, anche edilizie, previste dalla legge – ivi compresi tutti gli oneri in materia di sicurezza sul luogo di lavoro – e di dotarsi, a propria cura e spese, di tutti i visti, pareri, assensi, nullaosta, autorizzazioni da parte dei competenti enti, organi, autorità amministrative.

2. In tali casi, sarà facoltà del Comune acquisire al patrimonio comunale e al termine della convenzione le eventuali addizioni e migliorie apportate dal Gestore. I miglioramenti immobiliari e le opere nuove accederanno tuttavia alla proprietà senza onere alcuno per il Comune e, in tal senso, il Gestore dichiara sin d'ora, in deroga a quanto previsto agli artt. 1592 e 1593 del Codice Civile, di rinunciare a qualsiasi pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso per le eventuali migliorie, addizioni, opere realizzate, anche se preventivamente autorizzate in forma scritta dal Comune.

3. Diversamente, in caso di esecuzione di lavori non autorizzati, è fatto obbligo al Gestore del ripristino immediato dei manufatti e dei luoghi nella situazione originaria. In tal senso, il Comune potrà chiedere in ogni tempo, e perciò anche in deroga a quanto previsto dall'art. 936 del Codice Civile, la demolizione e/o rimozione delle opere non autorizzate.

4. Il Comune si riserva tuttavia la facoltà, in ragione della gravità del fatto o della sua eventuale recidività, di adottare provvedimenti che potranno portare sino alla revoca dell'affidamento temporaneo.

5. Previa autorizzazione del Comune, il Gestore potrà installare, a propria cura e spese, strutture mobili e comunque removibili all'interno dell'Impianto e nelle sue pertinenze per lo svolgimento di attività compatibili con la gestione dell'Impianto medesimo, fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia.

**Articolo 11**  
**ONERI A CARICO DEL COMUNE**

1. Il Comune si impegna, in particolare, a curare la manutenzione straordinaria dell'Impianto, come meglio specificato al precedente articolo 9, ivi compresa la manutenzione straordinaria degli impianti tecnologici, nonché delle attrezzature/arredi messe a disposizione, fatta eccezione per gli interventi che dovessero identificarsi come conseguenti ad incuria e/o imperizia del Gestore ed il cui costo sarà in questo caso a totale carico dello stesso.

2. Il Comune inoltre provvederà:

- ove ritenuto necessario, alla tinteggiatura periodica del soffitto e delle pareti della pista al di sopra dei 3 (tre) metri di altezza;
- previa segnalazione del Gestore, alla eventuale manutenzione straordinaria della macchina levigatrice di proprietà, e comunque alla sua revisione annuale, fermi restanti gli oneri di manutenzione ordinaria della stessa in capo al Gestore.
- ad assumere, così come indicato al precedente articolo 8 comma 5, la manutenzione ordinaria delle centrali termiche (impianto di trattamento dell'aria e impianto di riscaldamento) e della centrale di

Timbro e firma per presa visione ed accettazione: \_\_\_\_\_

produzione del ghiaccio a servizio della struttura, a tale scopo incaricando una o più ditte specializzate e riservandosi di comunicare successivamente al Gestore il nominativo delle stesse. A tali ditte il Gestore dovrà far riferimento per aspetti di natura gestionale e operativa.

### 3. Il Comune infine provvederà:

- ad anticipare il pagamento delle bollette concernenti i consumi di combustibile dell'Impianto, elaborati in via di stima (su costi medi registrati) in un importo annuo pari ad Euro 50.000,00;
- a richiedere al Gestore il rimborso mensile delle bollette concernenti i consumi di combustibile della struttura, per un importo massimo di Euro 50.000,00 da suddividere in 12 rate di pari importo, salvo il conguaglio di cui al successivo punto 6;
- ad anticipare il pagamento delle bollette concernenti i consumi di energia elettrica della struttura, elaborati in via di stima (su costi medi registrati) in un importo annuo pari ad Euro 350.000,00;
- a richiedere al Gestore il rimborso mensile delle bollette concernenti i consumi di energia elettrica della struttura, per un importo massimo di Euro 92.000,00, da suddividere in 12 rate di pari importo, salvo il conguaglio di cui al successivo punto 6;
- ad anticipare il pagamento delle bollette concernenti i consumi di energia elettrica del bar/ristorante, elaborati in via di stima (su costi medi registrati) in un importo annuo pari ad Euro 12.000,00;
- a richiedere al Gestore, al netto delle stime, il rimborso totale delle bollette concernenti i consumi effettivi di energia elettrica del bar/ristorante, secondo tempi e modalità che discenderanno dalla documentazione in tal senso fornita dal servizio comunale competente;
- ad anticipare il pagamento delle bollette concernenti i consumi di acqua, elaborati in via di stima (su costi medi registrati) in un importo annuo pari ad Euro 12.000,00;
- a richiedere al Gestore il rimborso parziale delle bollette concernenti i consumi di acqua dell'Impianto, sino alla concorrenza annua di Euro 6.000,00, secondo tempi e modalità che discenderanno dalla documentazione in tal senso fornita dal servizio comunale competente;
- ad anticipare il pagamento delle spese di conduzione delle centrali termiche (impianto di trattamento dell'aria e impianto di riscaldamento) elaborati in via di stima (su costi medi registrati) in un importo annuo pari ad Euro 4.500,00;
- a richiedere al Gestore, al netto delle stime, il rimborso totale delle spese effettive di conduzione delle centrali termiche, secondo tempi e modalità che discenderanno dalla documentazione in tal senso fornita dal servizio comunale competente;
- ad anticipare il pagamento delle spese di conduzione della centrale di produzione del ghiaccio, elaborati in via di stima (su costi medi registrati) in un importo annuo pari ad Euro 9.500,00;
- a richiedere al Gestore, al netto delle stime, il rimborso totale delle spese effettive di conduzione della centrale di produzione del ghiaccio, secondo tempi e modalità che discenderanno dalla documentazione in tal senso fornita dal servizio comunale competente;

4. Sono dunque a carico del Comune, nella misura residuale che risulterà per differenza tra le anticipazioni operate dal Comune medesimo ed i rimborsi richiesti al Gestore sino alle concorrenze indicate, le spese relative alle utenze di energia elettrica, di combustibile e di acqua potabile, spese nette la cui copertura interviene quale forma di contribuzione a sostegno della gestione ai sensi dell'articolo 10 comma 2 lettera d) della L.R. 18/2006.

5. Il contributo di cui al comma precedente, erogato sotto forma di copertura parziale delle spese come sopra, è prestabilito nell'importo massimo di Euro 250.000,00 annui, indicizzabili annualmente sulla base dei parametri ISTAT.

Timbro e firma per presa visione ed accettazione: \_\_\_\_\_

6. L'eventuale eccedenza rispetto al contributo massimo di cui al comma precedente sarà fatturata dal Comune sotto forma di rimborso ulteriore a carico del Gestore per i costi anticipati dal Comune oltre il massimo prestabilito e comunque consentito.

7. In ragione dell'impegno assunto dal Comune per anticipare interamente i suddetti pagamenti e mettere il Gestore nelle migliori condizioni operative, anche sul piano economico, qualora risultasse il mancato pagamento da parte del Gestore dei rimborsi come sopra in misura superiore ai 90 (novanta) giorni dalla comunicazione del Comune, lo stesso provvederà, in assenza di valide motivazioni a suffragio dell'inadempimento, all'immediata risoluzione del contratto con semplice dichiarazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante comunicazione di valore equipollente (posta elettronica certificata).

## **Articolo 12**

### **ONERI A CARICO DEL GESTORE**

1. In aggiunta agli obblighi, alle manutenzioni e alle responsabilità già sancite dal presente articolato, sono a carico del Gestore le spese di combustibile, di acqua sanitaria e di energia elettrica (nella misura massima indicata al precedente articolo) e di telefono.

2. Qualora non dettagliate nel complesso, sono comunque a carico del Gestore le utenze di pertinenza dell'Impianto e gli oneri riferiti alla gestione necessari per il funzionamento dello stesso, compresa la tariffa dei rifiuti per le superfici e le attività assoggettate, fatte le già citate eccezioni di cui al precedente articolo 11.

3. Il Gestore mantiene in tal senso la volturazione/attivazione a proprio nome dei contratti residuali di fornitura di sua diretta competenza.

4. Le modalità di attivazione e copertura dei predetti oneri sono così confermate:

- combustibile (a carico del Gestore sino a concorrenza indicata, con utenza intestata al Comune);
- acqua (a carico del Gestore in percentuale indicata, con utenza intestata al Comune);
- energia elettrica (a carico del Gestore in percentuale indicata, con utenza intestata al Comune).
- telefono (a carico del Gestore, con utenza intestata al medesimo).

5. Qualora risultasse il mancato pagamento da parte del Gestore delle utenze di sua diretta competenza in misura pari e non oltre alle 3 (tre) mensilità, il Comune provvederà, in assenza di valide motivazioni a suffragio dell'inadempimento, all'immediata risoluzione del contratto con semplice dichiarazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

6. Il Gestore provvederà inoltre ad assumere la gestione e manutenzione degli impianti elettrici ed elettronici in genere, nonché degli impianti di sicurezza, avvalendosi del competente intervento di ditte specializzate nei rispettivi settori di riferimento e stipulando con le medesime appositi contratti di assistenza che, in copia, dovranno essere consegnati al Servizio Stabili comunale affinché il medesimo possa all'occorrenza individuare possibili referenti tecnici.

7. Il Gestore dovrà inoltre essere in possesso di tutto il materiale necessario alla conduzione e gestione dell'Impianto, delle attrezzature utili alla pulizia e alla manutenzione dello stesso, nonché di eventuali arredi ed attrezzature integrative rispetto a quelle fornite in dotazione dal Comune, fatta eccezione per la macchina levigatrice di proprietà comunale, già a disposizione della struttura.

8. Il Gestore dovrà comunque disporre di:

Timbro e firma per presa visione ed accettazione: \_\_\_\_\_

- una affilatrice per pattini in grado di soddisfare le esigenze dei pattinatori in genere;
- almeno 250 paia di pattini modello noleggio, le cui misure dovranno prevedere disponibilità che ricomprendano misurazioni tra il numero 28 e il numero 46;
- arredi ed attrezzature integrative rispetto a quelle fornite in dotazione dal Comune per lo svolgimento dell'attività inerente il bar/ristorante (cucina).

9. Il Gestore è responsabile per tutti gli adempimenti in materia di retribuzione, obblighi assicurativi, assistenziali, previdenziali ed antinfortunistici per tutto il personale impiegato, sotto qualsiasi forma, nello svolgimento delle attività di cui alla presente concessione.

10. Il Gestore, analogamente, assume tutti gli obblighi di legge nei confronti di altre imprese o lavoratori autonomi che saranno chiamati ad operare all'interno dell'Impianto. A tale scopo, assumendo il ruolo di datore di lavoro – committente, assume gli oneri relativi all'applicazione dell'articolo 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., compresa l'elaborazione del DUVRI, o del titolo IV del Decreto stesso, in relazione alla natura dell'attività.

11. Il Comune, per quanto concerne ditte o lavoratori autonomi che accederanno all'Impianto dal medesimo incaricati provvederà - fatta eccezione per le previsioni di cui al comma 3 dell'articolo 9 - alla redazione del DUVRI secondo l'iter previsto dal comma 3 ter dell'articolo 26 del D.Lgs. 81/08 s.m.i.

12. Il Gestore configurandosi quale *'soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto'* ha l'obbligo e la responsabilità di integrare il predetto documento comunale riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi di cui è assegnatario e in cui verrà espletato l'appalto trasmettendo al Comune, nei tempi richiesti, la predetta integrazione. Il Gestore assume gli obblighi di cooperazione e coordinamento di cui al comma 2 dell'articolo 26 del D.Lgs. 81/08 s.m.i.

13. Il Comune si riserva la possibilità, direttamente o tramite propri incaricati, di effettuare controlli e circa il rispetto della normativa di sicurezza sul lavoro.

14. Per quanto sopra e per una funzionale conduzione dell'Impianto, il Gestore dovrà individuare il soggetto responsabile della sicurezza dell'Impianto, nel rispetto delle previsioni di cui al successivo articolo 13.

15. Il Gestore è tenuto alla corretta utilizzazione dell'Impianto, al rispetto di tutte le norme previste dal presente affidamento e, in caso di utilizzo della struttura per fini diversi da quelli precisamente orientati alla pratica del ghiaccio, dovrà avere cura di mettere in atto tutte le cautele necessarie a garantire la protezione del massetto della pista.

### **Articolo 13** RESPONSABILITÀ DEL GESTORE

1. Il Gestore dichiara di accettare l'affidamento temporaneo e si assume tutte le responsabilità derivanti dallo stesso, in particolare, la responsabilità per danni a terzi e la responsabilità connessa all'uso a qualsiasi titolo dell'Impianto e alla gestione del medesimo sollevando, in tal senso, il Comune concedente.

2. Il Gestore si obbliga pertanto a tenere indenne il Comune da qualunque azione che possa essergli intentata da terzi per il risarcimento dei danni da responsabilità civile derivanti dall'esecuzione delle attività oggetto della presente concessione.

Timbro e firma per presa visione ed accettazione: \_\_\_\_\_

3. Il Gestore risponde dell'agibilità e dell'apertura al pubblico dell'Impianto, dell'esatto rispetto delle assicurazioni previdenziali ed infortunistiche per il personale dipendente, dell'osservanza delle norme di pubblica sicurezza, nonché dell'ottenimento e del mantenimento delle autorizzazioni amministrative previste dalla legge.

4. Deve altresì il Gestore garantire il controllo costante della rispondenza degli impianti elettrici ed elettronici, dei mezzi di estinzione incendi (estintori e manichette), delle vie d'esodo, delle condizioni igienico-sanitarie dell'Impianto e dei relativi presidi, alle norme di sicurezza in vigore, nonché al corretto funzionamento degli stessi.

5. Sono altresì a carico del Gestore, in qualità di Titolare dell'Impianto ovvero dell'attività, gli adempimenti previsti dal Decreto del Ministro dell'Interno 18 marzo 1996 e successive modificazioni ed integrazioni concernente l'esercizio di impianti sportivi (da ultimo il Decreto del Ministero dell'Interno 6 giugno 2005), con particolare riferimento agli aspetti di "gestione della sicurezza".

6. Il Gestore ha in tal senso l'onere di trasmettere annualmente al Comune copia del registro dei controlli periodici manutentivi espletati, per quanto di competenza, e di garantire il rispetto delle previsioni e delle applicazioni del piano di emergenza dell'Impianto fornito dal Comune.

7. Il Gestore è altresì investito degli obblighi di legge per la volturazione, l'aggiornamento, il rinnovo, la richiesta ex novo di certificazioni, licenze ed autorizzazioni utili ed indispensabili allo svolgimento dell'attività (es. autorizzazioni commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, verifica periodica impianti messa a terra, certificato prevenzione incendi, ecc.).

8. Il Gestore dovrà poi attenersi a quanto stabilito, in materia di prevenzione degli infortuni e igiene sul lavoro, ai sensi delle vigenti disposizioni e con particolare riferimento al D.lgs. 81/2008 e s.m.i., ivi compresa l'assunzione degli obblighi previsti in capo al datore di lavoro e/o committente, la valutazione dei possibili rischi interferenti e la predisposizione di eventuale documentazione a tali fini richiesta (es. DUVRI). Tale obbligo sussiste anche nei confronti di imprese o lavoratori autonomi incaricati dal Comune per le manutenzioni ordinaria di cui al comma 5 dell'articolo 8, limitatamente alla integrazione di cui al comma 3 ter dell'articolo 26 del Decreto citato, così come richiamato ai commi dedicati di cui all'articolo 12.

9. Nei confronti dei dipendenti il Gestore osserverà le norme in materia di contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti nel settore. Detto obbligo vincolerà il Gestore anche qualora non aderisca alle associazioni di categoria o receda da esse. Il Gestore dovrà inoltre garantire che gli eventuali volontari inseriti nelle attività siano assicurati contro gli infortuni, le malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

10. Il costo del personale compreso ogni onere riflesso previsto dalle norme vigenti è a carico del Gestore. Quest'ultimo risponde in ogni caso dell'opera sia del personale assunto che del personale volontario. Il Comune resterà estraneo a qualunque rapporto fra il Gestore ed il personale da esso dipendente o socio o volontario o altrimenti impiegato nelle attività oggetto della concessione.

11. Il Gestore è inoltre tenuto a far rispettare il divieto di fumare all'interno dell'impianto secondo le previsioni della l. 584/1975 ed ulteriori modificazioni ed integrazioni, così come della l. 3/2003, che dispone detto divieto nei locali chiusi ad eccezione di quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico e di quelli riservati a fumatori e come tali contrassegnati.

12. Il Gestore s’impegna, infine, nel caso di manifestazioni dallo stesso organizzate, a richiedere ai soggetti preposti le eventuali autorizzazioni che si rendessero necessarie per l’accesso di pubblico, restando in ogni caso a totale carico del Gestore il rispetto di ogni disposizione di legge in materia. Detta incombenza, sotto l’egida del Gestore, riguarda anche la possibilità di eventi organizzati da terzi.

13. Il Gestore risponde nei confronti del Comune, per qualsiasi danno a persone o cose di sua proprietà, da parte del pubblico che intervenga nella manifestazione, esibizione o gara ed attività in genere, anche per attività sportiva aperta al pubblico.

14. Il Gestore deve provvedere, a sua cura e spese, ai servizi afferenti alla realizzazione di eventi tra cui biglietteria, disciplina e controllo degli ingressi, eventuale guardaroba, sorveglianza, parcheggi e servizi d’ordine, servizio antincendio ove prescritto, eventuale autoambulanza per tutta la durata della manifestazione.

15- Gestore, con congruo preavviso, deve inoltre comunicare al Servizio Manifestazioni e Sport – Ufficio Sport l’intenzione di realizzare eventi a propria cura o a da parte di terzi che affittino a tal fine l’Impianto, indicando in tale sede (oltre al dettaglio dell’evento) il nominativo del soggetto, da lui incaricato, responsabile della sicurezza per le suddette iniziative o per l’intero anno solare.

#### Articolo 14 - DIVIETO SUBCONCESSIONE E CESSIONE DEL CONTRATTO

1. Fatta eccezione per le previsioni e le facoltà di cui al successivo articolo 15 (“Attività commerciali accessorie”), inerente alla gestione del bar/ristorante annesso all’Impianto, è fatto divieto al Gestore di sub-concedere in tutto o in parte la gestione dell’Impianto a terzi.

2. È vietata pertanto, sotto qualsiasi forma, la cessione totale o parziale del contratto di concessione dei servizi, pena la nullità ai sensi di legge.

#### Articolo 15 ATTIVITÀ COMMERCIALI ACCESSORIE

1. È fatto divieto al Gestore di esercitare ordinariamente nell’Impianto attività commerciali di qualsiasi tipo, fatta eccezione per quelle complementari alla pratica delle attività di riferimento (es. noleggio pattini) e per la gestione del bar/ristorante, fermo restando il rilascio delle necessarie autorizzazioni amministrative e sanitarie prescritte dalla legge in materia. Fanno altresì eccezione eventuali attività poste in essere in occasione di manifestazioni o iniziative temporanee a qualsiasi titolo organizzate.

2. Il Comune affida pertanto al Gestore anche la conduzione del bar/ristorante annesso all’Impianto ed autorizza il Gestore a sub-concedere eventualmente il predetto esercizio previa comunicazione delle generalità e dei requisiti dell’eventuale Subgestore al Comune per il necessario gradimento. Detta comunicazione, espressione di volontà del Gestore, dovrà recare in allegato:

- dichiarazione sostitutiva del Subgestore proposto con la quale lo stesso attesta di essere iscritto presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura per l’esecuzione delle attività sub-concedibili, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l’esecuzione dell’attività oggetto di sub-affidamento e di non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall’articolo 80 del D.Lgs 18 aprile 2006, n. 50 (ex articolo 38 del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163).
- bozza del contratto di sub-concessione del servizio che dovrà regolare i rapporti tra il Gestore ed il Subgestore proposto.

3. Se entro 30 (trenta) giorni il Comune non manifesta una volontà contraria, si ritiene come espresso il predetto gradimento, sia nei confronti del Subgestore proposto, sia con riferimento ai contenuti della bozza del contratto di sub-concessione sottoposta. Il termine indicato di giorni 30 potrà subire dilazioni - con appositi aggiornamenti per iscritto tra le parti - in ragione degli approfondimenti che il Comune è tenuto ad operare per la complessiva espressione del gradimento di cui sopra.

4. Entro 60 (sessanta) giorni dall'espresso gradimento del Comune, il Gestore dovrà provvedere al deposito in Comune (Servizio Sport) del contratto sottoscritto tra le parti per la sub-concessione del servizio bar/ristorante.

5. La sub-concessione opera limitatamente al periodo di concessione dell'Impianto - ivi compresa la possibilità del venir meno della sub-concessione nell'ipotesi di disdetta anticipata di una delle parti (Gestore o Comune) - e con specifico riferimento alle sole attività sub-concedibili, vale a dire quelle legate allo svolgimento di attività commerciale inerente il servizio bar/ristorante.

6. Il Subgestore ed il Gestore rispondono solidalmente del puntuale adempimento di tutti gli obblighi ed oneri connessi al suddetto esercizio, che andrà peraltro espletato secondo previsioni e limiti di legge in materia antincendio (locale cucina – potenzialità termica complessiva attuale con soglia non oltre le 30.000Kcal/h).

7. Gli arredi del bar/ristorante di proprietà comunale presenti presso l'impianto sono messi a disposizione del Gestore o del Subgestore a titolo gratuito.

8. Si precisa che il Gestore, ovvero il Subgestore, secondo gli eventuali accordi, dovrà dotare la cucina del bar-ristorante delle necessarie attrezzature ed arredi funzionali all'espletamento del servizio.

9. Il funzionamento del servizio bar/ristorante dovrà essere garantito per tutto il periodo e l'orario di apertura al pubblico dell'impianto.

10. Tutti i pareri, visti, nulla-osta, autorizzazioni richiesti dalla vigente normativa per l'avvio e l'esercizio delle attività di cui ai commi precedenti, da qualsiasi autorità siano rilasciati, dovranno essere ottenuti dal Gestore a propria cura e spese.

11. Tutti gli oneri per l'esercizio delle attività di cui al presente articolo sono a carico del Gestore, nessuno eccettuato od escluso.

12. Alle eventuali migliorie ed addizioni effettuate sulle strutture, per l'esercizio di dette attività, si applica quanto previsto al precedente articolo 10.

## **Articolo 16** **DISPONIBILITÀ A FAVORE DEL COMUNE**

1. Il Gestore si impegna inoltre a mettere gratuitamente a disposizione del Comune l'intero Impianto per n. 3 (tre) giornate nel corso di ciascun anno per utilizzi ed iniziative, conformi all'Impianto stesso, promosse, organizzate o patrocinate dal medesimo e disciplinate dal dirigente comunale di riferimento, previ accordi col Gestore e sentiti gli indirizzi della Giunta comunale.

2. In tali casi, la responsabilità organizzativa sarà a carico del Comune e, conseguentemente, la destinazione e l'uso dell'Impianto, nel periodo riservato al Comune, saranno disciplinati con apposite disposizioni dell'Assessore comunale allo Sport.

Timbro e firma per presa visione ed accettazione: \_\_\_\_\_

## **Articolo 17**

### **ORARI E TARIFFE**

1. Il Gestore è tenuto ad applicare le tariffe d'ingresso e gli orari di apertura riportati dall'offerta tecnica presentata in sede di gara pregressa. In tal senso, le tariffe al pubblico non potranno essere gravate da ulteriori oneri, benché resti salva la facoltà del Gestore di applicare riduzioni – da comunicarsi al Comune – rispetto al piano tariffario presentato.
2. Alla Giunta comunale compete l'approvazione del piano tariffario (approvata con DGC ..... ) riportato nel progetto presentato in sede di affidamento del servizio, che specifichi le tariffe di qualsiasi natura praticate nell'Impianto. A titolo esemplificativo non esaustivo: ingresso pubblico, ore ghiaccio società cittadine, regionali, eventualmente extra-regionali, affitto palestra, ore impianto attività extra-ghiaccio, affitto impianto giornaliero, affitto palestra, diversificazioni tariffarie stagionali, abbonamenti, tariffe conseguenti, affitto griglie, attività coristiche, iniziative cicliche programmate, eventuali altre, così come le eventuali percentuali di sconto praticate all'utenza e riportate nel progetto gestionale presentato in sede di gara (es.: giovani in genere, studenti, persone diversamente abili, anziani, militari, eventuali altre).
3. Alla Giunta comunale compete altresì l'approvazione dell'orario di apertura e chiusura al pubblico dell'Impianto (con DGC ..... ) nei giorni feriali, prefestivi e festivi, evidenziando il numero minimo di ore di funzionamento, ed eventuali differenze nelle fasce orarie relativamente a giornate, settimane, periodi o stagionalità nel rispetto delle proposte presentate in sede di affidamento del servizio.
4. Notizia al pubblico di tariffe ed orari dovrà essere data mediante affissione in apposita bacheca all'interno dell'Impianto riportante gli estremi dell'atto della Giunta comunale con il quale si autorizzano tali applicazioni.
5. Nessuna deroga agli orari di apertura e alle tariffe approvati/e dalla Giunta comunale potrà essere unilateralmente stabilita dal Gestore. Eventuali modificazioni potranno intervenire nel corso dell'affidamento temporaneo esclusivamente valutate le esigenze ed espletate le modalità di cui al precedente articolo 6.

## **Articolo 18**

### **APERTURA E CHIUSURA DELL'IMPIANTO**

1. Il Gestore non può in alcun modo sospendere la gestione dell'Impianto ed è tenuto ad assicurare l'apertura al pubblico nelle fasce orarie previste ed il funzionamento a pieno regime dell'Impianto stesso per l'intero anno solare, fatta eccezione per eventuali particolari esigenze e circostanze che dovranno essere comunque vagliate dal Comune.
2. In tal senso, al Gestore potrà essere concesso di sospendere temporaneamente i servizi di cui alla presente concessione per limitati periodi, preventivamente convenuti come sopra, esclusivamente nei seguenti casi:
  - nel caso in cui ciò si rendesse necessario per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione non prevedibile degli impianti;
  - in occasione di particolari festività o ricorrenze da segnalare preventivamente al Comune se non specificatamente indicate nel progetto presentato in sede di gara;
  - per cause di forza maggiore che rendano in qualche modo l'Impianto e/o gli impianti inagibili e impongano la sospensione delle attività.

Timbro e firma per presa visione ed accettazione: \_\_\_\_\_



3. E' inoltre facoltà del Gestore mantenere chiuso l'impianto per un periodo feriale annuo non superiore a giorni 30 (trenta) e di un eventuale ulteriore periodo di giorni 15 (quindici) per le necessarie manutenzioni annuali. Di massima, l'avvio di detto periodo di chiusura è individuato nel lasso temporale 15 maggio / 30 giugno, da segnalare in ogni caso preventivamente al Comune.

4. Qualora, per cause dovute ad eventi di qualsiasi natura, salvo che non siano dovuti o conseguenti a dolo o colpa del Comune, l'Impianto dovesse subire danni e conseguente chiusura, nulla sarà dovuto al Gestore, mentre, in caso di ingiustificata chiusura dell'Impianto da parte del Gestore, lo stesso dovrà corrispondere al Comune una penale di Euro 250,00 giornaliera.

## **Articolo 19** **PROVENTI**

1. Quale contropartita alle prestazioni rese nell'ambito della presente concessione, e a copertura dei complessivi oneri a suo carico, il Gestore ha diritto di introitare tutti i proventi derivanti dalla gestione dell'Impianto, sulla base di rendicontazione delle spese che tenga conto dei contributi a carico del Comune.

2. I suddetti proventi sono dunque di competenza del Gestore e vengono dallo stesso direttamente introitati mediante riscossione nel rispetto delle normative vigenti.

3. Il Gestore ha diritto di procedere, sotto la propria responsabilità, al recupero delle tariffe eventualmente non pagate e nulla è dovuto dal Comune al Gestore per le eventuali morosità degli utilizzatori dell'Impianto.

4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Gestore dall'esecuzione del contratto, ivi compresi quelli derivanti dalle attività di programmazione e di coordinamento, custodia, manutenzione, dalle attività connesse di rendicontazione e monitoraggio, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate, o che venissero emanate, dalle competenti autorità, sono compresi nei proventi di cui al presente articolo.

5. I proventi, derivanti dall'applicazione del piano tariffario approvato con deliberazione di DGC \_\_\_\_\_, sono stati determinati a proprio rischio dal Gestore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime e previsioni.

6. Al Gestore non è dovuto alcun compenso per la gestione dell'intera struttura.

## **Articolo 20** **CANONE DOVUTO DAL GESTORE**

1. Il canone da corrispondere al Comune per la concessione in uso dell'Impianto, espresso su base annua ed indicizzato sulla base dei parametri ISTAT, è quello offerto dal Gestore in sede di affidamento del servizio oggetto della presente Convenzione.

2. Tale canone, determinato su base annua in Euro complessivi 17.810,57 (IVA esclusa), è da corrispondere – rapportato all'effettivo periodo di gestione ed affidamento – previa emissione a cura del Comune di apposita fattura, in due soluzioni semestrali annue (fine giugno e fine dicembre).

3. Sono fatte salve le eventuali decurtazioni che dovessero discendere dal verificarsi delle particolari situazioni disciplinate dal presente articolato.

**Articolo 21**  
**DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA**

1. Al termine dell'anno solare di riferimento, e comunque non oltre il 30 giugno dell'anno successivo, il Gestore ha l'obbligo di trasmettere al Comune una relazione sulla gestione atta ad evidenziare, con specifico e puntuale riferimento al progetto di dettaglio presentato in sede di affidamento del servizio oggetto della presente Convenzione, il quadro complessivo dell'attività svolta e delle iniziative assunte sia di natura economico-finanziaria con dettagli di costi e ricavi, supportata dalla relativa documentazione giustificativa.
2. Detta relazione dovrà in ogni caso evidenziare, secondo un elenco che non si ritiene esaustivo e che il Comune si riserva di implementare secondo le esigenze di volta in volta maturate, il numero degli ingressi derivanti dalle ore di apertura al pubblico, le conseguenti ore di utilizzo da parte dell'utenza pubblica e, a parte, il numero e la denominazione delle società sportive che hanno fruito dell'impianto e le conseguenti ore di utilizzo da parte delle stesse. Lo stesso dicasi in relazione al numero e alla tipologia di iniziative assunte (eventi e simili) in proprio o a cura di terzi.
3. Alla medesima scadenza di cui al comma precedente, il Gestore ha altresì l'obbligo di presentare al Comune un dettagliato rendiconto finanziario comprendente:
  - a) il bilancio consuntivo della gestione della struttura con evidenziate attività e passività, compresi gli eventuali introiti pubblicitari, presentato nelle forme di legge;
  - b) il separato bilancio delle attività commerciali autorizzate (in particolare il bar/ristorante).
4. Qualora a consuntivo risultassero utili di gestione, essi andranno reinvestiti dal Gestore in attività di ulteriore sviluppo degli sport del ghiaccio.
5. Resta inteso che, indipendentemente dallo status del Gestore, la rendicontazione da produrre dovrà avere attinenza unica alla gestione dell'Impianto e separata da eventuali diverse attività da quelle affidate con la presente convenzione che il Gestore svolgesse altrove nell'ambito delle sue finalità statutarie.
6. Il mancato rispetto di quanto previsto dai precedenti commi costituisce inadempimento contrattuale e potrà essere invocato quale causa di risoluzione della presente convenzione.

**Articolo 22**  
**PUBBLICITÀ**

1. Il Concessionario è autorizzato ad utilizzare gli spazi interni dell'Impianto per l'esposizione di pubblicità, tenendo conto della destinazione ad uso pubblico dell'Impianto medesimo.
2. La pubblicità effettuata all'interno dell'Impianto è soggetta alle norme di legge ed è disciplinata dal *Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni*, con particolare rimando all'applicazione dell'articolo 24bis del medesimo Regolamento.
3. I proventi degli incassi pubblicitari, al netto degli eventuali tributi di legge, che risultino realizzati sotto qualunque forma all'interno dell'Impianto e delle strutture connesse, quand'anche non correlati all'attività del ghiaccio, spettano al Gestore.

4. Al Gestore è riservata la facoltà, per le manifestazioni da esso direttamente organizzate o la cui organizzazione sia stata delegata o concessa a terzi, di esporre, all'interno dell'Impianto e delle strutture connesse (previo versamento – se dovuto – degli eventuali tributi previsti), ulteriore pubblicità di suo esclusivo interesse e facente capo direttamente ad esso o comunque al soggetto organizzatore.

### **Articolo 23** **ASSICURAZIONI**

1. Il Gestore si impegna a stipulare appositi contratti di assicurazione con compagnie di primaria importanza contro danni da incendio, scoppio o qualsiasi altro evento relativamente agli immobili ed impianti, tecnologici di competenza e non, oggetto della concessione, nonché per i danni di qualsiasi natura a persone o cose.

2. Gli oneri per l'assicurazione dello stabile contro il rischio degli incendi (rischio locativo con valore di ricostruzione a nuovo pari ad Euro 3.000.000,00) saranno a carico del Gestore.

3. Il Gestore dovrà inoltre stipulare a sue spese apposite assicurazioni:

R.C. verso i prestatori d'opera con la clausola "Danno Biologico" con i seguenti massimali:  
Euro 1.000.000 limite di risarcimento annuo;  
Euro 500.000 per ogni singola persona.

R.C. verso terzi che copra anche gli eventuali infortuni agli utenti e danni alle attrezzature che potrebbero derivare dallo svolgimento delle attività previste nella seguente convenzione, con almeno i seguenti massimali minimi:

Euro 2.500.000 per catastrofe per sinistro e per anno assicurativo col limite di:  
Euro 1.750.000 per danni a persone e di  
Euro 750.000 per danni a cose e/o animali.

Ove il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose, ecceda i singoli massimali coperti dalle predette polizze, l'onere relativo dovrà intendersi a totale carico del Gestore.

4. La polizza dovrà prevedere, oltre alla copertura delle proprie responsabilità quale Gestore dell'Impianto ed organizzatore di gare e manifestazioni in genere, la copertura per la responsabilità derivante dalla conduzione degli impianti e delle strutture affidate in gestione ed indicare esplicitamente la manleva in favore dell'Ente proprietario delle strutture da ogni responsabilità connessa alla gestione dell'impianto.

5. Il contratto di assicurazione che il Gestore sottoscriverà dovrà specificare di essere riferito alla gestione dell'Impianto puntualmente descritto in polizza come al sopra riportato articolo 1 e dovrà riportare la dichiarazione espressa dell'Istituto assicurante di prendere impegno a segnalare per iscritto al Comune l'eventuale mancato pagamento delle rate di premio successive alla prima.

6. Copia conforme all'originale di ciascuna delle polizze come sopra descritte, con annessa dichiarazione espressa dell'Istituto assicurante, dovrà essere consegnata al Comune per il deposito agli atti prima della stipula del contratto.

**Articolo 24**  
**GARANZIA DEFINITIVA**

1. Il Gestore è tenuto a prestare, in sede di stipulazione del contratto, una garanzia fidejussoria di Euro \_\_\_\_\_ prevista dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dunque in misura pari al 10% del valore della concessione.

2. La cauzione è richiesta a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente atto, dell'eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso delle spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante la gestione, a causa di inadempimento dell'obbligazione o cattiva esecuzione del servizio da parte del Gestore, ivi compreso il maggior prezzo che il Comune dovesse pagare qualora dovesse provvedere a diversa assegnazione della concessione, nei casi di decadenza della concessione o di risoluzione della stessa per inadempimento, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

3. L'importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento nel caso in cui al Concessionario sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

4. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento temporaneo oggetto della presente Convenzione.

5. La cauzione dovrà disporsi, a scelta dell'offerente, con fidejussione bancaria, assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari inseriti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. 1/9/93 n. 385 che svolgano, in via esclusiva o prevalente l'attività di rilascio di garanzie autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

6. La suddetta fidejussione dovrà riportare:

- l'espressa rinuncia da parte del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del Codice Civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante;
- la clausola di validità della garanzia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte del Comune beneficiario con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

7. Il Gestore sarà obbligato a reintegrare la cauzione di cui il Comune decidesse di valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione della convenzione.

8. Resta salvo per il Comune l'esperimento di ogni altra azione per il risarcimento dei danni nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

Timbro e firma per presa visione ed accettazione: \_\_\_\_\_

9. Il Gestore otterrà lo svincolo della garanzia solo a conclusione del rapporto, a seguito della completa e regolare esecuzione di tutte le prestazioni richieste e della risoluzione di ogni eventuale contestazione, su presentazione di regolare istanza scritta. La cauzione resterà pertanto vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza della convenzione.

### **Articolo 25**

#### **CONSEGNA E CONSISTENZA DELL'IMPIANTO.**

1. Le parti si danno atto che, in ragione del fatto che l'Impianto è già in disponibilità del Gestore, per la ricognizione, l'esatta ed attuale consistenza dell'Impianto e del suo stato, nonché delle attrezzature mobili ivi esistenti (di cui il Comune ha fornito specifico inventario), si fa di base riferimento al cospicuo e dettagliato verbale iniziale, originariamente redatto, in contraddittorio tra le parti, in data ....., nel momento in cui il Gestore ha preso materialmente possesso dell'Impianto stesso.

2. Allo scadere della convenzione, i beni mobili ed immobili di proprietà o nella disponibilità del Comune dovranno essere riconsegnati allo stesso, nello stato in cui si trovavano all'atto della consegna, salvo il normale deterioramento d'uso.

3. Nel caso in cui dal verbale di cui al comma 1 – o da altri verbali interlocutori riferiti ai citati contratti sopravvenuti, ancorché separati tra loro e distinti dal presente – non risultassero particolari specifiche in ordine allo stato di fatto dei beni consegnati, il Gestore dovrà, al termine della presente concessione, riconsegnare al Comune tutti i beni originari del presente accordo in perfetta condizione ed efficienza, manutenzione e decoro.

4. Gli eventuali danni e deterioramenti provocati da incuria o da negligenza o da arbitrarie distrazioni dell'uso dovranno essere rifusi dal Gestore, con facoltà per il Comune di rivalersi sulla cauzione.

5. All'atto della riconsegna dell'Impianto e dei beni mobili ivi contenuti dovrà essere redatto in contraddittorio tra le parti un verbale di regolare esecuzione delle attività svolte, da cui evincere lo stato finale di conservazione dei beni, anche recependo, per quanto agli atti, i contenuti e gli aggiornamenti di verbali interlocutori riferiti ai citati contratti sopravvenuti, sempre e comunque separati tra loro e distinti dal presente.

6. La redazione del predetto verbale è condizione per lo svincolo della cauzione prestata a garanzia del buon svolgimento dell'attività.

7. Ai fini di cui sopra, è allegata al presente atto la planimetria delle aree assegnate in concessione (All. 1).

### **Articolo 26**

#### **REPERIBILITA' E COMUNICAZIONI**

1. Onde agevolare l'esecuzione del contratto e favorire i diretti rapporti fra le parti, il Gestore individua un responsabile per la tenuta dei rapporti con il Comune relativamente alla gestione dell'Impianto. Detto coordinatore/responsabile dovrà poter essere sempre rintracciabile per via telefonica e, ove necessario, dovrà rendersi disponibile a garantire la propria presenza presso il Comune ovvero presso l'Impianto con la massima urgenza.

2. Tutte le comunicazioni circa l'ordinaria gestione interverranno tra detto coordinatore ed il responsabile dell'Ufficio comunale competente.

1. Le comunicazioni d'ogni sorta relative al rapporto contrattuale saranno notificate dal Comune al Gestore presso indirizzo per la corrispondenza appositamente indicato dal Gestore, che fornirà, per i casi di urgenza, anche un recapito telefonico ovvero un indirizzo di posta elettronica certificata.

## **Articolo 27** CONTROLLO

1. Il Comune ha diritto di esercitare in ogni tempo e luogo, senza alcun preavviso, dentro l'area in affidamento, la sorveglianza ed il controllo attraverso il Direttore esecutivo del contratto nominato con provvedimento n. ..../2023.

2. In tal senso, i competenti servizi comunali sono delegati al controllo della buona conduzione dell'Impianto e vigileranno sul rispetto delle clausole di cui alla presente convenzione.

3. In attuazione dei principi di trasparenza viene disposto altresì che:

- l'utente o lo spettatore che si ritenga insoddisfatto o abbia delle segnalazioni da fare o dei suggerimenti da presentare può rivolgersi al Gestore che ha l'obbligo di ascoltarlo, prendere nota di quanto gli viene esposto e trasmettere il tutto al Comune al quale gli stessi soggetti possono rivolgersi direttamente;
- il Comune potrà raccogliere le segnalazioni che pervengano dall'utenza, dandone tempestiva comunicazione al Gestore.

4. Detta possibilità, per le segnalazioni da parte dell'utenza, va segnalata mediante affissione testuale in apposita bacheca di cui al precedente articolo 17.

## **Articolo 28** INOSSERVANZA – INEFFICIENZA – INADEMPIENZE

1. Qualora venisse constatata l'inosservanza di una delle clausole poste dalla presente convenzione o inefficienza nella gestione, o si riscontrassero inconvenienti nonché ritardi o mancanze nell'assolvimento della convenzione, il Comune potrà contestare al Gestore la situazione rilevata, assegnando al medesimo un termine di tempo ragionevole (massimo giorni 15) per fornire le proprie giustificazioni.

2. Il Comune, in caso non dovesse ritenere congrue le deduzioni ricevute, può richiamare il Gestore al rispetto dei termini della convenzione, ovvero, nei casi più gravi, applicare una penale da Euro 100,00 (cento) ad Euro 1.000,00 (mille) proporzionalmente alla gravità dell'inadempienza riscontrata.

3. L'applicazione delle penalità non pregiudica al Comune le azioni per il risarcimento del maggior danno.

4. Nel caso di grave inadempimento (si intende, quale esempio, data la natura del servizio: reiterata mancanza di pulizie ordinaria e programmata, negligenze nella complessiva manutenzione, scadenza del decoro, grave compromissione dell'igiene, chiusura ingiustificata reiterata) o di inadempimenti che, sebbene non gravi, siano ripetuti, il Comune può procedere alla risoluzione della convenzione con semplice dichiarazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC.

5. L'affidamento temporaneo della gestione può essere comunque revocato per rilevanti motivi di pubblico interesse o per gravi motivi di ordine pubblico o per interruzione del pubblico servizio.

**Articolo 29**  
**CESSAZIONE ANTICIPATA DELLA CONCESSIONE**

1. Salvo quanto complessivamente disposto dall'articolato del presente atto, la concessione può altresì cessare per decadenza, revoca e risoluzione nei seguenti casi.

2. La concessione decade:

- a) nel caso di cessione della concessione o di sub-concessione;
- b) per apertura di procedimento giudiziale da parte del Comune a carico del Gestore;
- c) per messa in liquidazione o fallimento del Gestore;
- d) in altri casi di cessazione dell'attività del Gestore;
- e) per esercizio di attività diverse da quelle autorizzate.

3. La concessione può essere risolta anticipatamente:

- a) In caso di ultimazione del nuovo Palaghiaccio, in esito alla procedura di PPP in corso (come previsto dal punto 2 del deliberato della DGC n. 73/2023).
- b) per ripetute violazioni delle disposizioni contenute nel presente atto, fermo restando per il Gestore l'obbligo al risarcimento degli eventuali danni;
- c) per gravi inosservanze delle norme igienico-sanitarie nella conduzione degli impianti;
- d) per l'applicazione di tariffe diverse da quelle approvate;
- e) per gravi danni prodotti all'Impianto e alle sue dotazioni;
- f) per la reiterata violazione agli obblighi gestionali e manutentivi previsti nella presente convenzione;
- g) per il mancato rimborso, nei termini stabiliti e nelle tempistiche indicate, delle anticipazioni operate dal Comune sulle utenze a servizio dell'Impianto.

4. La concessione può essere revocata nei seguenti casi:

- a) per rilevanti motivi di pubblico interesse;
- b) per gravi motivi di ordine pubblico;
- c) per interruzione della gestione dell'Impianto non autorizzata, salvo i casi di forza maggiore.
- d) per il venir meno della fiducia nei confronti del Gestore, dovuta al verificarsi di fatti, comportamenti ed atteggiamenti incompatibili con le finalità della concessione stessa.

5. Nelle ipotesi sopra indicate la convenzione si intenderà decaduta, risolta o revocata di diritto con effetto immediato a seguito di semplice comunicazione del Comune, in forma di lettera raccomandata o a mezzo PEC senza altra formalità.

6. In caso di revoca da parte del Comune, il Gestore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del Codice Civile.

**Articolo 30**  
**SPESE DERIVANTI DAL CONTRATTO**

1. Sono a carico del Gestore tutte le spese e tutti gli oneri, anche a carattere fiscale, relativi e conseguenti al presente contratto, nessuno eccettuato o escluso.

Timbro e firma per presa visione ed accettazione: \_\_\_\_\_

2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si rinvia alle norme vigenti in materia di appalti pubblici, in quanto compatibili, e alle altre disposizioni di legge in vigore.

### **Articolo 31** VALORE DEL CONTRATTO

1. Il valore del presente contratto è quantificato in complessivi Euro 62.335,00, ai soli fini fiscali.

### **Articolo 32** CONTROVERSIE

1. Eventuali controversie, di qualsiasi natura, che dovessero sorgere tra il Comune ed il Gestore, sia durante il periodo contrattuale, sia al suo termine, saranno risolte dall'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

### **Articolo 33** TRACCIABILITÀ

1. In attuazione degli obblighi previsti dalla Legge 136/2010 e ss.mm.ii. il Gestore (concessionario) dichiara di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge in oggetto, con particolare riferimento all'art. 3 della succitata legge (*Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari*).

2. Le parti danno atto che le transazioni del presente contratto dovranno realizzarsi solo ed esclusivamente per mezzo di banche o della società Poste italiane Spa, ovvero per mezzo di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni e che il presente contratto di concessione, ai sensi del dell'articolo 3, comma 8, L. 136/2010 e ss.mm.ii., può essere risolto in attuazione dell'art. 1456 c.c. laddove la stazione appaltante ritenga di avvalersi della clausola risolutiva espressa allorquando le transazioni oggetto del contratto vengano effettuate senza l'utilizzo di banche, della società Poste italiane Spa o di altri strumenti di pagamento idonei a consentirne la piena tracciabilità (*Clausola risolutiva espressa in caso di mancato assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari*)

3. In attuazione degli obblighi previsti dalla Legge 136/2010 e ss.mm.ii. con particolare riferimento all'articolo 3, comma 9, il Gestore (concessionario) dichiara inoltre che ogni contratto di sub concessione o subcontratto (eventuale nel caso del bar/ristorante) inerente il presente rapporto negoziale conterrà, a pena di nullità, una espressa clausola di rispetto circa gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e ss.mm.ii. (*Ulteriori obblighi dell'appaltatore in materia di tracciabilità dei flussi finanziari*).

4. Al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'articolo 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii. relativi ai pagamenti corrispondenti alle varie fasi di esecuzione della concessione, si richiama il **Codice Identificativo Gara (CIG) 98513631ED** da indicare nei documenti fiscali e contabili relativi ai pagamenti unitamente a numero di conto corrente dedicato e generalità/codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

### **Articolo 34** TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Per la stipula della presente convenzione e la sua esecuzione è richiesto al Gestore di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, nel senso



che l'interessato deve rendere le dichiarazioni e la documentazione richieste. In difetto, non sarà possibile procedere alla stipula della presente convenzione.

Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento UE n. 679 del 2016 in materia di protezione dei dati personali, i dati conferiti (nome, cognome, titolo di studio, residenza, codice fiscale, etc.) saranno trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri ed esclusivamente per le finalità della presente procedura come meglio dettagliato nell'informativa "ICP – Informativa per i partecipanti a concorsi e selezioni a vario titolo", allegata al presente avviso.

Il Responsabile per la protezione dei dati personali (RPD) o Data Protection Officer (DPO) del Comune di Aosta è contattabile all'indirizzo di posta elettronica [dpo@comune.aosta.it](mailto:dpo@comune.aosta.it).

Il Responsabile esercente le funzioni della titolarità è individuato nel Dirigente.

Soggetti autorizzati a trattamento dei dati sono i dipendenti del Comune di Aosta assegnati al Servizio Manifestazioni e Sport – Ufficio Sport.

Con la sottoscrizione della convenzione, il Gestore attesta l'avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell'informativa rilasciata ai sensi dell'art.13 del Reg. UE 2016/679.

Il concessionario si impegna, inoltre, al rispetto del Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) nel trattare i dati personali dei fruitori del servizio concesso/affidato.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il legale rappresentante del Gestore: \_\_\_\_\_

Il dirigente responsabile del Comune: \_\_\_\_\_

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e segg. del Codice Civile, il Gestore dichiara di approvare specificamente le condizioni onerose indicate nel presente atto e in particolare agli articoli 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 31, 34.

Timbro e firma per presa visione ed accettazione: \_\_\_\_\_